**Comunicato stampa**

**FISCO: COMMERCIALISTI, SU AIUTI COVID ENNESIMO ADEMPIMENTO STRAORDINARIO**

**I tre commissari del Consiglio nazionale della categoria denunciano: “Periodo denso di scadenze, rischio tilt per gli studi professionali. Spostare il termine a non prima del 30 settembre”**

*Roma, 28 aprile 2022 –* “L’approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti di Stato fruiti durante l’emergenza Covid-19 in cui attestare il rispetto dei massimali e delle varie condizioni previsti nel “*Temporary Framework*” da trasmettere all’Agenzia delle entrate entro il prossimo 30 giugno costituisce l’ennesimo adempimento straordinario a carico degli operatori economici e dei professionisti che li assistono”. Lo affermano i commissari straordinari del Consiglio nazionale dei commercialisti, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani, che aggiungono anche che “cadendo in un periodo già denso di scadenze – tra le altre, i versamenti di saldi e acconti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP nonché dell’acconto IMU – questo adempimento rischia di mandare in tilt la già complessa operatività ordinaria dei contribuenti e degli studi professionali”.

“L’autodichiarazione da tramettere all’Agenzia delle entrate – proseguono – richiede, peraltro, il monitoraggio complessivo di tutti gli aiuti di Stato fruiti da ciascun contribuente durante l’intero periodo emergenziale, per cui la sua compilazione necessita di particolare cautela e attenzione – considerate le responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci –, ma anche di un tempo adeguato per consentire ai commercialisti di effettuare l’adempimento per conto di tutti i loro clienti con la dovuta diligenza professionale”.

“Per fini di semplificazione – aggiungono i tre commissari – il modello, in applicazione del principio *once only*, dovrebbe inoltre evitare, ove possibile, di richiedere l’indicazione di aiuti di Stato erogati dalla stessa Agenzia delle entrate o della cui fruizione l’Agenzia abbia già avuto conoscenza per effetto di precedenti adempimenti da parte del contribuente. Per tali motivi – concludono - si ritiene sin da ora insufficiente il termine del prossimo 30 giugno per l’esecuzione dell’adempimento e se ne chiede il suo congruo differimento a dopo la pausa estiva, comunque non prima del 30 settembre”.